



CITTÀ DI BIBBIENA

Organo di revisione

Verbale n.04 del 05/02/2025

PARERE IN MERITO AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2026/2028

L'Organo di revisione Dott. Vigiani Pietro nominato con deliberazione C.C. N. 77 del 20.12.2024 per il triennio 2026/2028 ha esaminato la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto "Modifica del Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione (PIAO) 2026 / 2028 – Sezione 3 - fabbisogno di personale" pervenuta via mail il 05/02/2025 composta dai seguenti documenti:

- proposta di delibera di Giunta Comunale;
- All. A) PIAO 2026 – 2028;
- All. B) PIAO 2026 – 2028;
- calcolo capacità assunzionali 2026 – 2027 – 2028;

per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 267/2000

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita *«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con*

azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;

- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *«in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che *«Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui *«Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558»* [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad *«individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i*

comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);

- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale *«Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica *«Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale *«la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- le *«Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche»* del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

tipologia rapporto	Profilo	numero
TEMPO DETERMINATO	Istruttore amministrativo	n. 1 per la durata di 8 mesi previa verifica dei limiti imposti dalla normativa vigente
TEMPO DETERMINATO SCAVALCO D'ECCEDENZIA 12 ORE SETTIMANALI	Tecnico dei servizi di vigilanza	N. 2 di cui 1 fino al 28.02 e N. 1 fino al 30.06.26
TEMPO DETERMINATO SCAVALCO D'ECCEDENZIA 6 ORE SETTIMANALI	Specialista dei servizi sociali	N. 2 fino al 30.04.26
TEMPO INDETERMINATO	Tecnico dei servizi di vigilanza	N. 1 dal 1^ MARZO 2026 E n. 1 DALL'1.7.2026
TEMPO INDETERMINATO	Specialista dei servizi sociali	N. 1 dal 2 marzo 2026 N. 1 dal 3 agosto 2026
TEMPO INDETERMINATO	Istruttore dei servizi tecnici	Dall'1.4.2026
TEMPO INDETERMINATO	Istruttore amministrativo	N. 1 dall'1.1.2027

Il Comune si riserva di adottare le variazioni di bilancio necessarie sulla base degli accordi che verranno raggiunti tra le Amministrazioni coinvolte relativamente ai tecnici della vigilanza e all'eventuale assunzione dell'istruttore amministrativo a tempo determinato.

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2022	10.781.300,98
entrate correnti anno 2023	11.517.414,97
entrate correnti anno 2024	10.986.328,79
media entrate correnti	11.095.014,19

stanziamento definitivo FCDE 2024	603.630,00
spesa di personale 2018	2.233.450,15
spesa di personale 2024	2.164.696,45
% rapporto <u>spese di personale 2024</u> media entrate correnti - FCDE	20,63%
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	27,00%
% incremento su base 2018 [art. 5 D.M.]	No
capacità assunzionali	667.977,48

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione approvato con delibera C.C. n. 78 del 22.12.2025 erano state programmate le seguenti risorse in relazione al fabbisogno di personale anno 2026:

- n. 1 istruttore amministrativo per il servizio sociali a far data dal 01.01.2026;
- n. 1 istruttore di vigilanza per il servizio di polizia municipale a far data dal 01.01.2026;
- n. 1 istruttore di vigilanza per il servizio di polizia municipale a far data dal 01.07.2026;
- n. 1 istruttore tecnico per il servizio ufficio tecnico a far data dal 01.04.2026;

Tali nuove assunzioni sono in sostituzione di pensionamenti avvenuti nell'anno 2025 e precedenti.

n. 1 assistente sociale il cui costo per l'anno 2026 sarà coperto in parte con risorse proprie dell'ente e in parte da trasferimento dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino e per gli anni 2027/2028 interamente con risorse trasferite dall'Unione;

Risulta necessario adeguare le previsioni alla programmazione indicata nel PIAO come di seguito indicato:

- l'assunzione dell'istruttore amministrativo a tempo determinato per l'anno 2026 si rende necessaria per potenziare il servizio sociale – scuola per criticità causate da assenze prolungate del personale assegnato, con un costo anno 2026 pari ad € 26.357,48, mentre l'istruttore amministrativo a tempo indeterminato dall'1.1.2027, sempre per il servizio sociale – scuola, comporterà un incremento di spesa pari ad € 34.719,15; l'assunzione a

tempo determinato per il settore sociale di N. 2 assistenti sociali si rende necessaria per la mancanza di tale figura, cessata per dimissioni, in attesa della sostituzione con dipendente a tempo indeterminato, mentre l'assunzione della seconda assistente sociale era già stata programmata l'anno precedente la quale sarà parzialmente etero finanziata nell'anno 2026 e completamente etero finanziata dal 2027; l'istruttore dei servizi tecnici previsto dall'1.4.2026 era già inserito nel PIAO dell'anno precedente.

le assunzioni a tempo determinato per il servizio di polizia municipale sono destinate a coprire le carenze di personale nel periodo transitorio necessario a perfezionare le assunzioni a tempo indeterminato per sostituzione di dipendenti cessati, di cui una già programmata il precedente anno e la seconda prevista dall'1.7.2026 con un costo su base annua pari ad € 36.680,00;

- computando l'impatto delle assunzioni ipotizzate, a cui si aggiungono le previsioni di incremento contrattuale per i trienni 2022 – 2024, 2025 – 2027 e 2028-2030 ;

l'andamento del valore soglia si presenta come segue:

anno 2025 (capacità assunzionali 2026)	21,78%
anno 2026 (capacità assunzionali 2027)	23,91%
anno 2027 (capacità assunzionali 2028)	25,30%

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2022	2023	2024
risultato di amministrazione (lett. E)	817.536,49	998.302,16	981.039,45
equilibrio complessivo di bilancio di parte corrente	843.198,89	983.076,33	765.579,19

- con deliberazione n° 79 del 22.12.2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;

- con deliberazione n° 21 del 29.04.2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio precedente;
- con deliberazione n° 48 del 31.07.2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- al fine di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che presentano il seguente andamento:

Indicatore		2026	2027	2028
1.1	Rigidità strutturale di bilancio <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo+ spesa personale + debito) /entrate correnti</i>	26,88	28,63	28,62
3.1	Indicatore di equilibrio economico-finanziario <i>Incidenza spesa personale/spesa corrente</i>	25,34	27,13	27,09
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	12,23	12,10	12,10
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale pro-capite	218,33	220,59	220,59
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	3,32	3,46	3,59
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	3,14	3,31	3,31

Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

- possono incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri l'andamento di parte corrente sui quali l'Organo di revisione economico-finanziaria invita ad un sistematico monitoraggio;

Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo ;
- l'Organo di revisione economico-finanziaria invita ad un sistematico monitoraggio sugli aspetti che possono incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri

assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole. *

Bibbiena 05/02/2026

L'Organo di revisione

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to read "Roberto Giori". The signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA" around the perimeter and "COMUNE DI BIBBIENA" in the center.